

*Il dlgs correttivo apre la strada alla falcidia dei crediti bancari garantiti dallo Stato*

# Un assist alle imprese in crisi

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

**I**l correttivo al codice della crisi apre la strada alla falcidia dei crediti bancari garantiti dallo Stato; e offre un assist importante agli imprenditori in crisi, fino ad ora intrappolati nei diversi orientamenti sposati dai vari tribunali. La versione definitiva del decreto legislativo correttivo inserisce nell'articolo 87 una specifica previsione che riguarda soprattutto il trattamento dei finanziamenti garantiti da istituti pubblici (Mcc, Sace, Simest). Lo fa in maniera risoluta, intervenendo direttamente sugli elementi fondamentali che devono essere presenti nel piano di concordato predisposto dall'imprenditore e dai suoi advisors.

**La questione.** I crediti vantati dallo Stato per garanzie prestate agli istituti di credito che finanziano gli imprenditori sono garantiti da un privilegio generale mobiliare, sancito dall'articolo 9, co. 5 del dlgs n. 123 del 1998.

Si tratta di un privilegio che la legge colloca in una posizione alta dell'ordine delle preferenze previste dall'articolo 2778 c.c..

In particolare il credito in questione va soddisfatto ancor prima di quelli vantati dagli enti previdenziali e dall'erario. Nella sostanza, se si ha un finanziamento garantito da Mcc (classico esempio i finanziamenti Covid concessi in periodo di pandemia), l'inadempimento dell'imprenditore porta la banca ad attivarsi per far valere la propria garanzia statale.

Nel momento in cui Mcc termina la propria istruttoria e liquida l'importo garantito alla banca, l'ente statale vanta un credito di rivalsa, dello stesso importo, nei confronti dell'imprenditore originariamente finanziato. Ebbene questo credito di rivalsa gode, nell'ambito del piano di

concordato preventivo, del privilegio di cui si è detto. Con una singolarità importante: il credito di Mcc è privilegiato anche se l'originario credito della banca era chirografo.

Il credito, insomma, acquisisce un privilegio, che prima non aveva, nel momento in cui l'ente si surroga nella posizione della banca per aver pagato a quest'ultima la quota garantita.

Ora se il concordato interviene in un momento successivo all'escussione da parte della banca, la situazione è chiara e definitiva: fin dalla predisposizione del piano l'imprenditore avrà due creditori: uno privilegiato, ossia Mcc per la parte versata all'istituto e richiesta in regresso ed uno in chirografo cioè la banca per la parte che non era coperta dalla garanzia statale e quindi rimasta in carico all'istituto di credito.

**La problematica.** Il corto circuito sorge quando l'imprenditore attiva lo strumento di regolazione della crisi prima dell'escussione della banca nei confronti di Mcc. In quel momento il credito, seppur garantito da Mcc, è interamente chirografo e come tale dovrebbe essere trattato, soprattutto in termini di voto.

La banca, prima di aver ricevuto il pagamento da parte di Mcc è a tutti gli effetti creditore chirografo e vota, per l'intero credito, come tale, sulla base della proposta che l'imprenditore ha formulato per tale categoria di creditori. Se però successivamente alla presentazione del piano e, soprattutto, alla votazione, Mcc viene escusso e agisce in regresso nei confronti della procedura, la mutazione genetica del suo credito pone due ordini di problemi: il primo sostanziale perché Mcc avrà la legittima pretesa di essere trattato come privilegiato e quindi con una soddisfazione superiore a quella prevista

per l'originario istituto di credito; il secondo procedurale perché la banca avrà votato per una proposta per la quale, in parte, non è affatto incisa, potendo rivolgersi all'ente statale garante. Ciò comporta che l'esito del concordato potrebbe benissimo essere deciso da creditori che, nella sostanza, sono del tutto indifferenti alla proposta. Né, per risolvere tale impasse è sufficiente la possibilità di classamento a parte di tali posizioni, peraltro imposta dall'articolo 95 Cci per i creditori con garanzie di terzi.

**L'intervento del correttivo.** Per ovviare a questa situazione gli imprenditori si sono mossi in ordine sparso, cercando di predisporre piani di concordato che potessero, in qualche modo, tutelare le prerogative dell'ente pubblico senza rendere, di fatto, non fattibili la maggior parte dei piani di concordato.

Parallelamente e conseguentemente, i Tribunali hanno dato vita alle più disparate interpretazioni e soluzioni.

Tale scenario risulta molto attuale ed importante per la massiccia presenza di finanziamenti Covid rimasti, purtroppo, in pancia ad imprenditori che non sono riusciti a ripartire nonostante la "potenza di fuoco" all'epoca messa in campo.

Opportunamente, quindi, il correttivo interviene sul punto e traccia, definitivamente, l'unica via percorribile dall'imprenditore in crisi che ha a che fare con finanziamenti garantiti dallo Stato.

Viene introdotta la nuova lettera p-bis) al comma 1 dell'articolo 87, quello che elenca tutti gli elementi indispensabili che il piano di concordato deve avere per poter superare, almeno, il vaglio di fattibilità giuridica.

Il piano deve ora contenere "l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento,



per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito".

Quindi in presenza di finanziamenti chirografi però garantiti da Mcc o altri istituti statali, il piano deve indicare oltre al trattamento previsto per la banca, anche un fondo rischi che copra il maggior fabbisogno che potrebbe scaturire da una successiva escussione della banca nei confronti dell'ente e dalla successiva rivalsa di quest'ultimo, corroborata dal privilegio previsto. In sostanza, ferma la partecipazione al concorso in termini di votazione della banca per l'intero suo credito (a meno che la formalizzazione dell'escussione non avvenga prima della data prevista per la votazione) si deve accantonare un fondo a favore di Mcc che, al momento dell'intervento nella procedura, si aggiungerà a quanto spettante all'ente in virtù della surroga nella originaria posizione della banca (vedi esempio numerico in pagina).

Si badi che, in virtù delle disposizioni previste per il concordato in continuità e, in particolare, in presenza di finanza esterna o surplus da continuità, non necessariamente il credito di Mcc dovrà essere soddisfatto integralmente.

Ciò significa che anche il fondo da accantonare potrà essere di importo inferiore a quello vantato da Mcc, purché siano rispettate le regole della priorità assoluta (sul valore di liquidazione) e della priorità relativa (sul surplus concordatario). Sempre che, ovviamente, non si intervenga con finanza esterna, liberamente distribuibile in deroga a qualunque regola di priorità.

**Come funziona il meccanismo.** Per comprendere come funziona concretamente il meccanismo introdotto dal correttivo supponiamo un credito bancario per un finanziamento chirografo, di euro 300.000. tale credito venne erogato con la garanzia di MCC per il 70% del suo importo no-

minale.

Nell'ipotesi che il debito residuo, alla data di presentazione della domanda di concordato sia, appunto, pari ad euro 300 mila, supponiamo, altresì che la percentuale di soddisfacimento prevista dall'imprenditore per i crediti chirografari (categoria alla quale appartiene quello della banca) sia fissata al 20%, mentre per i privilegiati, tra cui MCC, si preveda la soddisfazione integrale al 100%.

Da ultimo immaginiamo che, sempre alla stessa data di presentazione, non siano state perfezionate le pratiche di escussione da parte della banca né, tanto meno, la comunicazione di Mcc relativa all'avvenuto pagamento e alla conseguente surroga.

Fino a quando la garanzia non sarà attivata il creditore è la banca che vota per l'intero credito chirografo con la promessa di ricevere dalla procedura la somma di euro 60 mila, pari al 20% del suo intero credito.

L'imprenditore, però, nel proprio piano di concordato, deve tener conto della eventualità, pressoché certa, che la banca attivi, parallelamente alla partecipazione alla procedura, la propria garanzia ed esca Mcc per la quota di quest'ultimo garantita. Ciò comporterà il sorgere del diritto di rivalsa verso l'imprenditore da parte dell'istituto statale e l'attribuzione del privilegio che, salvo diversa previsione, deve essere onorato al 100%.

Nell'esempio, Mcc paga il 70% della posizione bancaria, pari ad euro 210.000 e quindi attiva la sua rivalsa per tale somma. Tuttavia, parte di tale somma è già prevista nel piano quale soddisfacimento appannaggio della banca e quindi il fondo da accantonare dovrà essere inferiore all'intera garanzia. Di quanto? Evidentemente dell'importo già spettante alla banca in relazione alla parte di credito (70%) garantito. Nell'esempio 42.000 euro. Il fondo necessario sarà quindi pari ad euro 168 mila (210-42).

—© Riproduzione riservata—■

## Trattamento del credito bancario garantito da Mcc

DS6901

DS6901

Credito bancario chirografo	300.000,00 €
Garanzia Medio Credito Centrale	70%
Percentuale di soddisfazione crediti chirografari	20%
Percentuale di soddisfazione crediti privilegiati	100%
<b>Fabbisogno concordatario</b>	
Credito bancario garantito da Mcc	210.000,00 €
Credito bancario non garantito	90.000,00 €
Soddisfazione prevista per banca (ante escussione)	60.000,00 €
di cui per posizione garantita (70%)	42.000,00 €
di cui per posizione non garantita (30%)	18.000,00 €
Fondo da accantonare per rivalsa Mcc	168.000,00 €
Fabbisogno complessivo (banca chiro + Mcc)	228.000,00 €